



Comune di Riofreddo

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Via Costanza Garibaldi n°6 00020 Riofreddo (Roma)

c.f. 86001390581 p.IVA 02145861007 tel. 0774/929116 fax 0774/929501

ORIGINALE

Registro Generale n. 12

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 11 DEL 19-05-2026

Ufficio: POLIZIA URBANA

Oggetto: Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi, per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica. ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di maggio, il Responsabile del servizio VASSELLI BRUNO

IL SINDACO

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente nonché ostacolo al pubblico transito;

PREMESSO che l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 28/12/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le

ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, compresi i bordi delle strade comunali, dove risulta crescente il fenomeno di vegetazione che invade la sede stradale creando ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi

incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale, come già avvenuto negli anni passati, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

EVIDENZIATO inoltre che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale, in particolare nelle aree protette ubicate nel territorio comunale;

CONSIDERATO inoltre che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica nonché salvaguardare la sicurezza stradale;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievole di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

RILEVATO che al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è stato già adottato un provvedimento per obbligare i proprietari frontisti di provvedere alla manutenzione e pulizia di campi, siepi, rami e sterpaglie delle proprietà private prospicienti le strade comunali (Ordinanza n. 4/3 del 10/03/2026);

VISTO il regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22/09/2001;

VISTO l'art. 29 - 30 - 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTI gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

VISTI gli art. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale, approvato con Delibera C.C. n. 56 in data 28/12/1990 s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 152/06 s.m.i.;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza e comunque a tutti i proprietari di

terreni incolti in genere di provvedere entro il 15/06/2026 alle seguenti opere a tutela del territorio:

1. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti oltre il confine stradale comunale e vicinale, che nascondono la segnaletica o prospicienti spazi e aree pubbliche in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
2. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade;
3. mantenere puliti gli attraversamenti di cunette antistanti le strade stesse;
4. i proprietari dei fondi che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso;
5. i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
6. in tutte le aree incolte, in particolare all'interno del centro abitato, è obbligatorio lo sfalcio di erbe infestanti o l'aratura, in prossimità dei periodi estivi di massimo rischio di incendi boschivi, lavori questi atti a prevenire gli stessi nonché pericolo per l'igiene e la salute pubblica, evitando il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;
7. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura;
8. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie.

Le operazioni di cui ai suddetti punti 1, 2, 3, 4 e 5 devono in ogni caso essere eseguite almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario;

le prescrizioni antincendio restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo;

AVVERTE

1. I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 258,00 previste dall'art. 2 comma 5 del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22/09/2001;
2. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese al contravventore, nonché delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
3. che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese

sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente.

Gli Agenti di Polizia Locale e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Riofreddo, accessibile al pubblico e trasmessa, per quanto di competenza:
 - al Comando del Servizio di Polizia Locale;
 - al locale Comando Carabinieri Forestali;
 - alla Prefettura;

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 241/1990, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo competente, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971) n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO f.f.
Bruno Vasselli

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VASSELLI BRUNO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VASSELLI BRUNO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-05-2026 al 03-06-2026

Li 19-05-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE